

## Ordinanza concernente le imposte sulla circolazione per veicoli a motore e rimorchi

emanata dal Gran Consiglio il 2 ottobre 1995 <sup>1)</sup>

ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 della Costituzione cantonale <sup>2)</sup>, dell'art. 14 della legge sul finanziamento stradale <sup>3)</sup> e dell'art. 16 cpv. 1 OLCS <sup>4)</sup>

### I.

#### Art. 1

Per veicoli a motore e rimorchi nel Cantone dei Grigioni si riscuotono le seguenti imposte sulla circolazione:

- |  | Aliquote<br>d'imposta |
|--|-----------------------|
| 1. <sup>5)</sup> Autovetture   |                       |
| fino a 685 ccm   | fr. 311,70            |
| da 686 fino a 1078 ccm   | fr. 331,80            |
| da 1 079 ccm per ogni ulteriori 196.35 ccm   | fr. 47,70             |
| 2. Autoveicoli abitabili oltre i 3500 kg, autofurgoni, furgoncini, torpedoni, autosnodati e filobus vengono tassati in base al loro peso totale e giusta le seguenti aliquote: |                       |
| fino a 2 000 kg  | fr. 450,50            |
| oltre 2 000 kg e fino a 16 000 kg per ogni ulteriore 100 kg  | fr. 15,10             |
| in più a partire da 16 001 kg per ogni ulteriore 100 kg  | fr. 11,30             |
| Trattori a sella e trattori vengono tassati con la metà di queste aliquote.  |                       |
| 3. <sup>6)</sup> Autocarri e veicoli articolati vengono tassati in base al loro peso totale e giusta le seguenti aliquote:   |                       |
| fino a 3 500 kg  | fr. 595,80            |

<sup>1)</sup> M del 14 feb. 1995 e M del 15 ago. 1995, 255; PGC 1995/96, 148 e PGR 1995/96, 259

<sup>2)</sup> Nella nuova Cost. cant. art. 32 cpv. 1; CSC 110.100

<sup>3)</sup> Ora art. 57 cpv. 2 della legge stradale; CSC 807.100

<sup>4)</sup> CSC 870.100

<sup>5)</sup> Testo giusta art. 2 dell'ordinanza sull'abrogazione e sulla modifica di ordinanze del Gran Consiglio in relazione all'emanazione di una legge d'applicazione della legge federale sulla circolazione stradale, AGS 2008, FUC 4486; entrato in vigore il 1° gennaio 2009

<sup>6)</sup> Testo giusta DGC del 9 ott. 2001; M del 22 mag. 2001, 37; PGC 2001/2002, 235

	oltre 3 500 kg e fino a 6 500 kg per ogni ulteriore 100 kg	fr.	12,00
	oltre 6 500 kg e fino a 16 000 kg per ogni ulteriore 100 kg	fr.	9,30
	in più a partire da 16 001 kg per ogni ulteriore 100 kg	fr.	8,50
4.	<sup>1)</sup> I veicoli per i quali, per via della loro tecnologia di propulsione, non può essere determinata una cilindrata, come i veicoli a propulsione elettrica, ibrida, con pila a combustibile, ecc., vengono tassati, corrispondentemente al loro peso totale, in base alle aliquote di cui al numero 2. a) - d) <sup>2)</sup>		
5.	<sup>3)</sup> Rimorchi e rimorchi speciali nonché semirimorchi vengono tassati secondo le seguenti aliquote in base al loro peso totale:		
	fino ad un peso totale di 500 kg	fr.	87,20
	oltre 500 kg e fino a 3 500 kg, in più per ogni ulteriore 500 kg	fr.	34,60
	rimorchi e rimorchi speciali oltre 3 500 kg e fino a 6 500 kg, in più per ogni ulteriore 500 kg	fr.	28,00
	oltre 6 500 kg e fino a 18 000 kg, in più per ogni ulteriore 500 kg	fr.	18,50
	oltre 18 000 kg, in più per ogni ulteriore 1 000 kg	fr.	18,00
	semirimorchi oltre 3 500 kg e fino a 22 000 kg, in più per ogni ulteriore 500 kg	fr.	34,60
	oltre 22 000 kg, in più per ogni ulteriore 1 000 kg	fr.	17,30
6.	<sup>4)</sup> Motoveicoli e motoleggere per i primi e i successivi 196.35 ccm	fr.	56,70
7.	Rimorchi per motoveicoli e motoleggere	fr.	21,50

---

<sup>1)</sup> Testo giusta art. 2 dell'ordinanza sull'abrogazione e sulla modifica di ordinanze del Gran Consiglio in relazione all'emanazione di una legge d'applicazione della legge federale sulla circolazione stradale, AGS 2008, FUC 4486; entrato in vigore il 1° gennaio 2009

<sup>2)</sup> Abrogazione delle lett. a - d conformemente all'art. 2 dell'ordinanza sull'abrogazione e sulla modifica di ordinanze del Gran Consiglio in relazione all'emanazione di una legge d'applicazione della legge federale sulla circolazione stradale, AGS 2008, FUC 4486; entrata in vigore il 1° gennaio 2009

<sup>3)</sup> Testo giusta DGC del 9 ott. 2001; M del 22 mag. 2001, 37; PGC 2001/2002, 235

<sup>4)</sup> Testo giusta art. 2 dell'ordinanza sull'abrogazione e sulla modifica di ordinanze del Gran Consiglio in relazione all'emanazione di una legge d'applicazione della legge federale sulla circolazione stradale, AGS 2008, FUC 4486; entrato in vigore il 1° gennaio 2009

8.	Targhe professionali per autoveicoli, motoveicoli a due e tre ruote, rimorchi, veicoli a motore agricoli, macchine semoventi e rimorchi da lavoro	fr.	198,80
9.	Targhe collettive con restrizione per motoveicoli per rimorchi	fr.	397,50 198,80
10.	Macchine semoventi, carri da lavoro fino a 3 500 kg di peso totale	fr.	104,40
	oltre i 3 500 kg di peso totale	fr.	198,80
11.	Rimorchi da lavoro fino a 500 kg di peso totale	fr.	42,90
	oltre i 500 kg di peso totale	fr.	85,80
12.	Carri da lavoro industriali, monoassi nonché veicoli combinati con una velocità massima di 30 km/h		
			50 % dell'imposta sulla circolazione per automobili
13.	<sup>1)</sup> Veicoli a motore agricoli		
	fino a 489 ccm	fr.	37,20
	da 490 fino a 882ccm	fr.	60,10
	da 883 fino a 1 863 ccm	fr.	104,40
	da 1 864 fino a 2 845 ccm	fr.	125,80
	da 2 846 fino a 3 827 ccm	fr.	147,30
	3 828 ccm e oltre	fr.	168,70
14.	Rimorchi agricoli		esenti da imposta
15.	Licenze temporanee per autoveicoli leggeri e pesanti, trattori industriali e macchine semoventi per il primo giorno	fr.	15,70
	per veicoli a motore agricoli, motoveicoli e rimorchi per il primo giorno	fr.	7,90
	tutte le categorie per ogni ulteriore giorno	fr.	7,90
	Per il rilascio di licenze temporanee va depositato un importo da	fr.	50.- a fr. 500.-
	quale garanzia per eventuali pagamenti successivi.		

**Art. 2**

Il decreto sulle imposte sulla circolazione dei veicoli a motore e rimorchi nel Cantone dei Grigioni del 29 settembre 1993 <sup>2)</sup> è abrogato.

Abrogazione del diritto finora vigente

<sup>1)</sup> Testo giusta art. 2 dell'ordinanza sull'abrogazione e sulla modifica di ordinanze del Gran Consiglio in relazione all'emanazione di una legge d'applicazione della legge federale sulla circolazione stradale, AGS 2008, FUC 4486; entrato in vigore il 1° gennaio 2009

<sup>2)</sup> CSC 870.120

**870.120** O sulla circolazione per veicoli a motore e rimorchi

---

**Art. 3**

Entrata in vigore La presente revisione entra in vigore <sup>1)</sup> unitamente alla revisione parziale della legge sul finanziamento stradale.

---

<sup>1)</sup> Il 1° lug. 1997